

## LA LEGGE 3 GENNAIO 2003 HA INTRODOTTO MODIFICHE ALL'ART. 18, COMMA 9, DEL DPR. 465/97

Con il comma 3 dell'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ("Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), collegato alla finanziaria, sono state introdotte modifiche all'art. 18, comma 9, del DPR 465/97.

La norma citata viene così modificata :

"9. Il Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri di cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali **e per gli uffici territoriali del Governo**. In mancanza di posti disponibili il trasferimento può temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero è ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche, prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto richiesta, laddove si verificano delle vacanze."

Si tratta di una modifica molto importante e con un grande significato politico con una doppia valenza perché da un lato potrebbe aiutarci a risolvere il problema dei segretari in disponibilità e dall'altro attesta la validità a regime dell'art. 18, quanto invece qualcuno in precedenza ne sosteneva la natura di norma transitoria.

Adesso si tratta in concreto di verificare quale possibile applicazione concreta potrà avere questa disposizione.